

**Prot. com.le n. 7251 del 03/02/2022**

L'anno **duemilaventidue (2022)** il giorno **tre (03)** del mese di **febbraio (02)**, ognuno nella propria sede

I SOTTOSCRITTI CONTRAENTI:

1) Bonora Dimitri nato a [redacted] nella espressa ed unica qualità di dirigente del Settore Tecnico del comune di Jesolo, in rappresentanza di tale Ente ai sensi dell'art. 107, d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e del decreto sindacale n. 62 del 31/12/2021, codice fiscale e partita i.v.a. 00608720272, con sede in via Sant'Antonio 11, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso, di seguito anche indicato come "Comune".

2) Alessio Fagotto nato a [redacted] nella espressa ed unica qualità di legale rappresentante della ditta Fass s.r.l. con sede a [redacted] in via [redacted] con codice fiscale e partita i.v.a. [redacted] di seguito anche indicato come "ditta".

PREMETTONO:

- che oggetto del presente contratto sono i lavori di ristrutturazione della ex caserma della Guardia di Finanza a Cortellazzo per uso museo, identificati con codice il codice identificativo gara (cig 894556843E) e il codice unico di progetto (cup F23B08000250005);

- che con delibera di giunta comunale n. 258 del 31/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori succitati, nell'importo complessivo di € 1.500.000,00 (euro unmilionececinquecentomila/00), di cui € 1.157.323,94 (euro unmilionecentocinquantesettemilatrecentoventitre/94) per opere a base d'asta, € 68.341,67 (euro sessantottomilatre-

centoquarantuno/67) per oneri relativi ai piani di sicurezza, ed € 274.334,39 (euro duecento-settantaquattromilatrecentotrentaquattro/39) di somme a disposizione.

- che con determinazione n. 1547 del 18/10/2021, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, è stato deciso di procedere con l'appalto dei lavori di ristrutturazione della ex caserma della guardia di finanza di Cortellazzo per uso museo, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, stabilendo altresì di procedere alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 192, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., demandando all'u.o. gare appalti l'espletamento della gara;

- che con determinazione del dirigente del settore attività produttive e tributi n. 1682 del 08/11/2021, rettificata con determinazione n. 1700 del 09/11/2021, sono stati approvati gli atti inerenti la procedura costituiti da lettera di invito, disciplinare di gara e modelli per la presentazione delle dichiarazioni/offerte, nonché l'avviso dell'avvio della procedura previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16.07.2020 n. 76 convertito in l. 11.09.2020, n. 120, cd. decreto semplificazioni, come risultanti al protocollo n. 83260 del 05/11/2021, nonché disposta la formalizzazione dell'invito attraverso la piattaforma Sintel e la pubblicazione del citato avviso nel sito web istituzionale;

- [redacted] del settore attività produttive e tributi n. 1916 del 09/12/2021 l'appalto è stato definitivamente aggiudicato, ed efficace, alla ditta Fass s.r.l. con sede a [redacted] in via [redacted]

- che il responsabile unico del procedimento ha provveduto alla validazione del progetto ai sensi dall'art. 26, comma 8, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, con atto prot.n. n. 64614 del 30/08/2021;

	- che è decorso, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm., il termine dilatorio di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;	
	- che la ditta è in regola con il pagamento dei contributi, premi e accessori all'INAIL, all'INPS, ed alla Cassa Edile come attestato dal documento unico di regolarità contributiva online, n. protocollo NAIL_29573540 del 12/10/2021 valido fino al 09/02/2022;	
	- che la ditta, in quanto a responsabilità limitata, ha presentato al prot. n. 3058 del 18/01/2022 la comunicazione di cui all'art. 1, d.P.C.M. dell'11/05/1991, n. 187;	
	- che la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 29 della l. 11/08/2014, n. 114, cd. "white list", a far data dal 24/09/2021, con scadenza il 24/09/2022, e che, ai sensi dell'art. 29 citato, l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;	
	- che la ditta appaltatrice non ha presentato proposta integrativa del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs.18/04/2016, n. 50, ed ha controfirmato per accettazione quello predisposto dal Comune;	
	- che la ditta appaltatrice ha presentato il proprio piano operativo di sicurezza al in data 28/01/2022.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	volendo le parti tradurre in atto formale i termini dell'appalto, le stesse convengono e stipulano quanto segue:	
	<b>Art. 1</b> - Il comune di Jesolo, come sopra rappresentato, concede in appalto alla ditta Fass s.r.l.	
	3	

	come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della ex ca-	
	serma della guardia di finanza di Cortellazzo, per uso museo, identificati con codice c.i.g.	
	894556843E e cup F23B08000250005.	
	La ditta si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni tutte	
	indicate:	
	A) negli elaborati progettuali approvati con delibera di giunta comunale n. 258 del 31/08/2021	
	e che consistono negli elaborati elencati nell'allegato A) del verbale di validazione al prot.	
	com.le n. 64614 del 30/08/2021;	
	B) nell'offerta telematica presentata dalla ditta per la partecipazione alla gara, protocollo in-	
	formatico n. 1637666991860.	
	Vista la dichiarazione assunta in fase di gara, protocolli informatico n. 1637666991860, con	
	la quale la ditta <i>“dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi al-</i>	
	<i>legati e tutti i termini e le condizioni ivi previste”</i> .	
	Ai fini dell'esecuzione dei lavori la ditta si impegna a garantire la perfetta osservanza delle	
	condizioni di gara relative all'esecuzione dell'appalto e contenute: nel succitato progetto, nei	
	documenti di gara redatti dal Comune e in quelli presentati dalla ditta. La ditta si obbliga a	
	consegnare, prima dell'inizio dei lavori, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecu-	
	zione il proprio piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 101, comma 3, del d.lgs.	
	09/04/2008, n. 81. Salve le più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti nel tempo, il man-	
	cato rispetto della presente disposizione costituisce grave inadempimento della ditta.	
	Le parti dichiarano che tutti i documenti citati nel presente articolo, devono essere considerati	
	parte integrante del presente contratto.	
	Di tutti i succitati documenti, le parti dichiarano di averne <b>in precedenza</b> presa cognizione.	

**Art. 2** - La ditta conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l'opera, degli elaborati di progetto, nonché di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto. Deve pertanto intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell'intervento.

La ditta non potrà pertanto eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati, tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

**Art. 3** - L'importo dei lavori assunti dalla ditta è stabilito in complessivi € 1.189.788,57 (euro unmilionecentoottantanovemilasettecentoottantotto/57) oneri per la sicurezza compresi, oltre all' I.V.A., di cui € 1.121.446,90 (euro unmilionecentoventunomilaquattrocentoquarantasei/69) per lavori, in conseguenza del ribasso percentuale del 3,10% (trevirgolandieci per cento) offerto dalla ditta sull'importo a base di gara ed € 68.341,67 (euro sessantottomilatrecentoquarantuno/67) per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).

**Art. 4** - **La consegna dei lavori** avverrà entro **giorni 45 (quarantacinque)** dalla data di stipula del contratto. Il **tempo utile** per dare ultimati i lavori sarà di **giorni 350 (giorni trecentocinquanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna, per la quale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 del capitolato speciale di appalto.

La ditta non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dalla

ditta, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm., ferme restando le eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto. L'esecuzione dei lavori è soggetta ai controlli stabiliti dalla vigente normativa e dal capitolato speciale d'appalto, tra i quali: 1. controlli di tipo organizzativo (verifica delle procedure e della corretta organizzazione del cantiere); 2. controlli di qualità (verifica delle forniture e della qualità dei lavori); 3. controlli di sicurezza (rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

**Art. 5** - Ai sensi dell'art. 15 del capitolato speciale di appalto, sarà applicata, a carico della ditta, una **penale giornaliera** dell'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, pari a € 1.189,79 (euro millecentoottantanove/79) per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori.

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso il Comune avvierà le procedure previste dall'art. 108, commi 3 e 4, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 per la risoluzione del contratto per grave ritardo. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattuale ancora dovuto dal Comune alla ditta, in occasione del pagamento previsto dallo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale.

**Art. 6** - I **pagamenti in acconto in corso d'opera**, secondo quanto disposto **dall'art. 20 del capitolato speciale di appalto**, saranno corrisposti alla ditta ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, raggiungano, al netto delle ritenute, un importo **non inferiore a € 300.000,00 (trecentomila/00)**. In base allo stato di avanzamento dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza. Qualora la sospensione dei lavori ecceda i quarantacinque giorni, verrà disposto il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla

data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il pagamento decorrono dal quarantaseiesimo giorno di sospensione.

Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati **dall'art. 21** del capitolato speciale d'appalto. È facoltà del Comune richiedere prima del collaudo la consegna parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà ad un collaudo provvisorio delle opere da utilizzare. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del Comune, anche in presenza di un'anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo, sarà effettuato entro 30 giorni dalla avvenuta approvazione del certificato di collaudo provvisorio ovvero dall'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

**Art. 7** - La ditta dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell' art. 3, legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", è obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (cig 894556843E) e il codice unico di progetto (cup F23B08000250005). Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, è clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 codice civile.

La ditta dichiara che il conto corrente di cui al precedente comma, dedicato al presente con-

tratto, è il seguente: [REDACTED] sul quale possono operare in

nome e per conto della ditta il sig. Fagotto Alessio nato a [REDACTED]

Tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti del Comune aventi come ragione il presente

contratto, verranno pertanto effettuati mediante mandati di pagamenti emessi con accredito

sul succitato conto corrente.

Le somme ricevute in conto o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito preventivamente

riconosciute dal Comune, possono essere ricevute, riscosse o quietanzate per la ditta dal il

sig. Fagotto Alessio nato a [REDACTED]

**Art. 8** – La Ditta appaltatrice si obbliga: a) a comunicare tempestivamente al Comune ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura della ditta, nonché negli

organismi tecnici ed amministrativi; b) a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori,

la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile - se

la ditta aggiudicataria è tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei

lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi

paritetici della contrattazione collettiva.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, la ditta si

obbliga ad applicare e a fare applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipen-

denti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Ve-

neto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali

ed integrativi territoriali vigenti nella regione Veneto durante lo svolgimento dei lavori. La

ditta si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e

fino alla loro sostituzione.



	La Ditta è responsabile della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto o il subappalto non sia autorizzato. Restano in ogni caso impregiudicate le sanzioni previste dalla normativa per i casi di subappalto non autorizzato.	
	<b>Art. 9</b> - Ai fini dell'art. 105 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, si dà atto che la ditta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti opere:	
	- strutture in legno (7,30%)	
	- opere di impermeabilizzazione (1,22%)	
	- impianti elettromeccanici (2,27%)	
	- serramenti (2,94%)	
	- pavimenti e massetti (5,86%)	
	- pluviali e lattonerie (1,47%)	
	- struttura in carpenteria metallica (1,11%)	
	- trattamenti (5,59%)	
	- tamponamenti (4,16%)	
	- canalizzazioni (0,40%)	
	- linea in cavo (1,96%)	
	- tubazione corrugata (1,34%)	
	- punto elettric (1,67%)	
	- demolizioni (4,06%)	
	- isolamenti (5,78%)	
	La ditta potrà pertanto richiedere il subappalto nei limiti e con le modalità di legge.	
	Ai sensi dell' art. 3 comma 9 della legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le	

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, la ditta, avvalendosi di contratti di subappalto, è obbligata ad inserire, nei contratti medesimi, la seguente clausola

*<< La ditta subappaltatrice è obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati in via esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (cig 894556843E.) e il codice unico di progetto (cup F23B08000250005); tale obbligo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del contratto principale. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui ai periodi precedenti, è clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell’art.1456 codice civile.>>*

Il Comune verifica l’inserimento della precedente clausola nel contratto di subappalto, che la ditta ha l’obbligo di depositare presso la stazione appaltante entro il termine di cui all’ art. 105, comma 7, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50.

**Art. 10** - La ditta è tenuta ad assicurare che, nell’esecuzione di tutti i lavori, vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

La ditta rimane inoltre obbligata ad osservare e fare osservare ai dipendenti impiegati, tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro in genere, con particolare riferimento al d.lgs. 09/04/2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. La

ditta dovrà inoltre produrre, prima dell'inizio dei lavori, gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. Tali piani saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri. La ditta sarà responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio direttore tecnico di cantiere.

**Art. 11** – Qualora si verificano danni ai lavori provocati da cause di forza maggiore, la ditta deve farne denuncia al direttore dei lavori entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Nel caso in cui il Comune, a seguito della procedura di cui all'art. 56 del capitolato speciale di appalto, riconosca il ricorrere della fattispecie citata al precedente periodo, provvede ad accollarsi l'onere del 30 % (trenta per cento) dell'importo dei danni.

**Art. 12** - Le parti dichiarano che il comune di Jesolo con delibera di giunta comunale del 08/10/2019, n. 324 ha recepito il "rinnovo all'adesione al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 17/09/2019, tra i Prefetti del Veneto, la regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'URPV e si obbligano a rispettarlo, dichiarando di averne preso conoscenza mediante precedente lettura e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune: <http://www.comune.jesolo.ve.it/corruzione>.

La ditta si impegna altresì ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento approvato con delibera di giunta comunale del 26/01/2016, n. 5 e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune <http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4238>.

**Art. 13** - Il Comune accetta quale cauzione definitiva la polizza fideiussoria n.

	01419291000286 del 17/01/2022 prestata dalla compagnia assicuratrice Cattolica Assicura-	
	zioni - agenzia di Portogruaro per l'importo di € 47.591,54 (euro quarantasettemilacinquecen-	
	tonovantuno/54), a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.	
	Il Comune accetta altresì la polizza di assicurazione n. 01419293000090 del 17/01/2022	
	prestata dalla compagnia assicuratrice Cattolica Assicurazioni agenzia di Portogruaro (Ve),	
	a garanzia dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale	
	o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e di responsabilità civile per danni causati	
	a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per i seguenti massimali/somme assicurate: a) per	
	danni alle opere in esecuzione pari all'importo di € 1.189.788,57 (euro unmilionecentoottan-	
	tanovemilasettecentoottantotto/57); b) per danni alle opere preesistenti per un importo di €	
	100.000,00 (euro centomila/00); c) per danni per demolizione e sgombero per un importo di	
	€ 50.000,00 (euro cinquantamila/00); d) per responsabilità civile per danni causati a terzi nel	
	corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 500.000,00 (euro cinquecento-	
	mila/00).	
	La ditta resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667,	
	1668 e 1669 codice civile.	
	<b>Art. 14</b> - La ditta è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni	
	di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.	
	La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di	
	opere e disegni da parte del Comune non limitano o riducono tale piena incondizionata re-	
	sponsabilità.	
	La ditta sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dal Comune o da terzi, in dipen-	
	denza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Comune	

che le persone che lo rappresentano.

**Art. 15** – Con riferimento all’art. 108, commi 3 e 4 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, le parti

concordano che le seguenti fattispecie sono considerate, per espresso accordo, grave inadem-

pimento: -il mancato rispetto da parte della ditta dell’ordine di servizio; -il grave ritardo nell’

ultimazione dei lavori, laddove si superi il 10% del tempo utile di cui all’art. 4 del presente

contratto.

**Art. 16** - Per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia du-

rante l’esecuzione che al termine del contratto, le parti convengono la competenza esclusiva

del foro di Venezia. Resta escluso il ricorso all’arbitrato.

In caso di antinomia tra le condizioni contenute nei documenti di cui all’art. 1 con le disposi-

zioni del presente contratto, prevalgono quelle del presente contratto.

**Art. 17** - Per effetto del presente contratto la ditta elegge domicilio presso la sede municipale

del Comune, in premessa meglio individuata.

**Art. 18** La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni

di servizi soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’art. 5,

comma 2 e dall’articolo 1, lettera “b” della Tariffa parte II del d. P.R. 26/04/1986, n. 131.

L’imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F24 in data 21/01/2022.

**Art. 19** - Il Comune dichiara che, con riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR),

“titolare del trattamento” dei dati conferiti dalla ditta è il comune di Jesolo, con sede a Jesolo,

in via Sant’Antonio, 11 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Respon-

sabile del trattamento” è il dirigente del settore lavori pubblici e urbanistica, ing. Dimitri

Bonora, e per ciò che attiene i mandati di pagamento è il dirigente del settore finanziario e

sociale, dott. Massimo Ambrosin.

**Art. 20** - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e norme e provvedimenti ad esso collegati, al d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm. per la parte ancora vigente, al codice civile, alla normativa sulla contabilità generale dello stato e al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con d.m. lavori pubblici 19/04/2000, n.145, le cui disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi di contratto, ove non permesso, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

**Art. 21** - I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della ditta.

**Art. 22** - Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente contratto, sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall' art. 1341 del codice civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

**Art. 23** - Il presente contratto, formato e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e degli articoli 20, 21 e 24 d.lgs. n. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm., dopo attenta lettura, è sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di accettazione.

La ditta (Alessio Fagotto)

Il dirigente (ing. Dimitri Bonora)